

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI COSENZA  
SEZIONE I CIVILE**

in Composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fulvia Piro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. (omissis) del R.G.A.C. dell'anno 2011

**CLIENTE**

- attrice -

**Contro**

**BANCA**

- convenuta -

**Svolgimento del processo**

Con atto notificato il 23.03.2011, l'attrice esponeva:

- che in data 03.08.2009, dopo averla espressamente concordata con il soggetto intermediario, aveva proposto, per il tramite - della Banca - Filiale di (omissis), domanda di finanziamento alla Regione (omissis), ai sensi dell'art 11, della L. 598/94 PIA, con riferimento al bando di gara pubblico proposto dall'Assessorato alle attività produttive della Regione (omissis), per consolidamento passività a breve, per un importo complessivo di € 1.149.000,00;

- che tale bando prevedeva una procedura cd. "a sportello";

- le domande di partecipazione, e di agevolazione, avrebbero dovuto essere presentate dalle PMI (piccole e medie imprese), beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge, a banche o intermediari finanziari, le quali, raccogliendo delle richieste dei beneficiari, avrebbero dovuto condurre una istruttoria e poi avviare la richiesta di intervento nei confronti del soggetto gestore (soggetto convenzionato con la Regione omissis) che nonostante essa avesse tempestivamente inoltrata la domanda di agevolazione alla Banca (omissis), quale soggetto intermediario abilitato, per un mutuo di € 1.149.000,00, quest'ultima aveva fatto trascorrere molto tempo senza provvedere all'inoltro della richiesta di intervento al soggetto gestore (omissis);

- che essa istante, in data 23.11.2009, aveva sollecitato formalmente raggugli in merito, ed in riscontro le era stato riferito che "non si era provveduto alla istruttoria della pratica non essendo stati rifinanziati i plafond relativi all'agevolazione indicata";

-che pertanto essa aveva contestato formalmente l'inadempimento alla banca intermediaria, con missiva del 14.02.2009;

-che in data 25.01.2010 la Banca aveva riscontrato tale contestazione, riferendo che l'istruzione della pratica per poter procedere con la richiesta di ammissione delle agevolazioni non aveva dato esito positivo;

- che appariva evidente la contraddittorietà delle risposte fornite dalla Banca intermediaria;

- che essa istante riteneva che la Banca avrebbe dovuto riferire tempestivamente in merito al presunto mancato superamento della istruttoria; - che la domanda proposta era certamente risultata completa, non avendo ricevuto richieste integrative in tal senso e che il riferito esaurimento delle risorse finanziarie disponibili si era verificato solo in data 25.08.2009, ovvero circa dopo un mese dalla presentazione della domanda presentata alla banca.

L'istante, quindi, assumendo:

l'applicabilità nel caso di specie, della disciplina prevista dagli artt. 1710 e segg. c.c. e la responsabilità del mandatario, a titolo di inesatto adempimento, che ai sensi dell'art. 1223 c.c., dovrà comportare il risarcimento dei danni da parte della banca convenuta; la violazione del principio di correttezza e buona fede relativamente al rapporto *de qua*;

sul presupposto che, in considerazione del fatto che la somma richiesta quale finanziamento, pari ad € 1.149.000,00, doveva servire al consolidamento di passività a breve e che il danno emergente poteva essere quantificato in € 107.166,14, quali interessi dalla stessa versati a vari istituti di credito;

che, oltre a ciò, doveva considerarsi il lucro cessante derivante dalla grave situazione di crisi finanziaria che aveva comportato il non ottenimento della agevolazione richiesta, da quantificare dal Tribunale.

Tanto premesso l'attrice conveniva in giudizio la Banca, onde sentire accertare e dichiarare il suo gravissimo difetto di diligenza nell'espletamento del mandato *de quo* e, per l'effetto, sentirsi condannare al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 107.166,14 o in quella diversa ritenuta di giustizia, quali interessi negativi pagati agli istituti di credito, oltre i danni derivati dalla iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e dalla grave situazione di crisi finanziaria, per il mancato ottenimento della agevolazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e competenze del giudizio.

eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, e, nel merito, contestava la domanda sia in ordine all'*an* che in ordine al *quantum*.

In particolare, evidenziava che essa non aveva violato in alcun modo il principio di correttezza e buona fede nell'espletamento dell'incarico conferitogli né era venuta meno in alcun modo agli obblighi derivantigli dal mandato, avendo agito sempre con la massima diligenza.

Deduceva che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in ordine alla domanda di finanziamento, di cui alla domanda e precisava che la L. 598/94, all'art.11, regolamentava la assegnazione di contributi pubblici, in favore di (omissis), attraverso una procedura a sportello, ad esaurimento fondi e le modalità della richiesta e della istruttoria necessaria, e che la banca dopo la richiesta di finanziamento ricevuta, doveva, *in primis*, valutare il merito creditizio della impresa richiedente.

Esponesse che, nel caso in esame, l'attrice aveva presentato solo in data 03/08/2009, n. 2 richieste di finanziamento, una per € 1.149.000,00, di cui alla domanda, e un'altra per € 349.000,00, e che, stante l'elevato ammontare dei finanziamenti richiesti, complessivamente € 1.498.000,00, essa, dopo aver acquisito la documentazione necessaria aveva dovuto procedere alla istruzione della pratica, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando, onde, poi, poter procedere alla richiesta di ammissione alle agevolazioni.

La Banca esponeva, altresì, che la istruzione della pratica, che aveva richiesto un notevole lasso di tempo, anche in considerazione, dell'entità dell'importo per cui era stato chiesto il finanziamento, non aveva dato esito positivo e che, nel frattempo, e nelle more del perfezionamento dell'istruttoria, le era pervenuta, da parte del Soggetto Gestore, la circolare con la quale si comunicava la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni.

La Banca concludeva, quindi, per la assenza di ogni e qualsiasi sua responsabilità, essendo stato il suo comportamento improntato alla massima diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza, e avendo la stessa provveduto, tempestivamente, a tutti gli adempimenti necessari per la istruzione della pratica, per cui chiedeva il rigetto della domanda.

La Banca contestava, altresì, la esistenza di danni richiesti (danno emergente, danni all'immagine e da mancato accesso al credito, che sarebbero, lucro cessante) tutti manifestamente infondati, e contestava, altresì, la entità degli stessi.

Il giudice rigettava la eccezione di improcedibilità e concedeva alle parti i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.

Infine, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'attore e, quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 9 ottobre 2014, previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.

Solo parte convenuta produceva le rispettive memorie

### Motivi della Decisione

La Domanda è infondata in fatto e diritto e viene rigettata per le motivazioni di seguito riportate.

Nessuna responsabilità può essere ascritta alla Banca in ordine alla domanda di finanziamento, presentata dall'attrice.

Ed invero, dal tenore letterale delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 598/94 e dalla documentazione prodotta anche dalla società istante non emerge alcuna responsabilità a carico della Banca.

La domanda di finanziamento è stata presentata dall'attrice, in forza della L. 598/94» all'art. 11, regolamento la assegnazione di contributi pubblici, in favore di (omissis), attraverso una procedura a sportello, ad esaurimento fondi.

Ai sensi del punto 7.15 del pacchetto integrato di agevolazioni (PIA), la richiesta di erogazione doveva essere inoltrata al Gestore (nel caso di specie omissis), dalla Banca o società di holding, che aveva effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'investimento oggetto della agevolazione, e, quindi, nel caso di specie dalla Banca (omissis).

La Banca, a sua volta, prima di trasmettere la pratica di finanziamento al Gestore, era tenuta ad istruire la pratica di finanziamento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e la ammissibilità della domanda presentata, onde, poi, poter procedere alla richiesta di ammissione alle agevolazioni.

In proposito, infatti, il citato punto 7.15 stabilisce espressamente che il soggetto che presenta la richiesta di erogazione (la banca) *"è tenuto a confermare la veridicità dei dati, dei documenti e delle informazioni fornite nel corso della istruttoria per la concessione della agevolazione da parte del soggetto originario richiedente."*

Ovvero doveva essere valutato il merito creditizio, considerata la rilevanza economica dell'operazione.

L'elevato ammontare dei finanziamenti richiesti ha comportato che l'istruttoria delle pratiche abbia richiesto i necessari tempi tecnici, al cui esito il merito creditizio dell'attrice, è stato valutato negativamente.

E l'attrice, nonostante l'esito negativo e la comunicazione della banca, non ha mai fornito, né ha chiesto di fornire, alcuna prova in ordine al suo "merito creditizio", pur essendo il requisito principale richiesto per il finanziamento richiesto.

Nelle more del perfezionamento dell'istruttoria, è pervenuta alla Banca, da parte del Soggetto Gestore (omissis), la circolare con la quale si comunicava la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, in linea con le disposizioni del punto 7.4 del bando, il quale stabiliva che *"al verificarsi dell'esaurimento fondi, il Soggetto Gestore pubblicherà un avviso di chiusura a decorrere dal quale la procedura di invio telematico delle richieste di intervento sarà inibita"*.

La Banca nella lettera del 23.11.2009, ha comunicato che *"essendo ad oggi non ancora rifinanziati i plafond relativi alla agevolazione indicata, non è possibile dare prosecuzione all'istruttoria della pratica"*.

Nella lettera del 25.01.2010, poi, in riscontro a quella dell'avv. (omissis), la banca, dopo aver descritto i compiti del gestore, come previsti dal citato punto 7.15 del PIA, ha evidenziato non solo i tempi della istruttoria ma che, anzi, a quel momento la istruzione della pratica non aveva dato esito positivo, ribadendo, comunque, l'avvenuto esaurimento dei fondi.

Dallo snodo dello svolgimento dei fatti, emerge l'assoluta correttezza della banca, la quale, nell'espletamento dell'incarico conferitole, non è venuta meno in alcun modo agli obblighi derivanti dal mandato, ma ha sempre agito con la massima diligenza, senza violare alcuna norma di legge.

Pertanto, la domanda attrice è destituita di ogni fondamento e va, pertanto, interamente rigettata con conseguente assorbimento della domanda risarcitoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza

**P.Q.M.**

Rigetta la Domanda

Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di Banca.

Cosenza, 26 febbraio 2015

**Il Giudice**  
**Dott.ssa Fulvia Piro**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*